



STATUTO

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE
N. 14 DEL 20/12/1984**

**MODIFICATO CON LE SEGUENTI DELIBERAZIONI
DI CONSIGLIO GENERALE, ESECUTIVE AI SENSI DI LEGGE:
N. 3 DEL 30/06/1993, N. 5 DEL 23/07/2001, N. 12 DEL 26/11/2004,
N. 15 DEL 28/11/2005**



STATUTO DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA

ARTICOLO 1

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Enna costituito con Decreto n° 8/A del 14/01/1969 ai sensi della L. R. 27/12/1965 n° 4 è Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica pubblica.

ARTICOLO 2

*Il Consorzio ha sede legale in Enna piazza Garibaldi n. 8 presso la Provincia regionale di Enna. Gli uffici consortili hanno sede presso la sede operativa sita nel Centro Direzionale dell'agglomerato industriale di Dittaino (EN).

**Articolo 2 modificato con delibera di C.G. n. 15 del 28/11/2005*

ARTICOLO 3

Fanno parte del Consorzio:

1. **COMUNE DI AGIRA**
2. **COMUNE DI AIDONE**
3. **COMUNE DI ASSORO**
4. **COMUNE DI BARRAFRANCA**
5. **COMUNE DI CALASCIBETTA**
6. **COMUNE DI CATENANUOVA**
7. **COMUNE DI CENTURIPPE**
8. **COMUNE DI CERAMI**
9. **COMUNE DI ENNA**
10. **COMUNE DI GAGLIANO**
11. **COMUNE DI LEONFORTE**
12. **COMUNE DI NICOSIA**
13. **COMUNE DI NISSORIA**
14. **COMUNE DI PIAZZA ARMERINA**
15. **COMUNE DI PITRAPERZIA**
16. **COMUNE DI REGALBUTO**
17. **COMUNE DI SPERLINGA**
18. **COMUNE DI TROINA**
19. **COMUNE DI VALGUARNERA**
20. **COMUNE DI VILLAROSA**
21. **PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**
22. **C.C.I.A.A.**
23. **CONSORZIO BONIFICA DI 2° GRADO**
24. **ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI**
25. **A.P.I.**

Possono partecipare al Consorzio, oltre alla Regione Siciliana, Enti Locali, Enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali.

ARTICOLO 4

Il Consorzio ha la durata di 50 anni , che può essere prorogata alla scadenza.

ARTICOLO 5

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese nel comprensorio consortile, di cui alla planimetria allegata al presente Statuto così delimitato limiti amministrativi della Provincia di Enna.

A tal fine:

- a) predispone ed aggiorna il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale;
- b) acquisisce le aree ed i fabbricati necessari per l'esercizio delle attività consortili;
- c) esegue e sviluppa le opere di attrezzatura della zona industriale;
- d) acquisisce e cede alle Imprese Industriali ed artigiane le aree ed i fabbricati destinati ad iniziative anche in locazione finanziaria;
- e) gestisce le opere infrastrutturali per la produzione dei servizi da fornire alle Imprese dell'Area Consortile;
- f) assume qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;
- g) promuove la costituzione di agglomerati artigiani nell'ambito del comprensorio, finanziando le opere di infrastrutturazione primaria;
- h) gestisce ogni iniziativa finalizzata al sostegno ed allo sviluppo delle Imprese industriali esistenti nell'intero comprensorio, intervenendo anche finanziariamente, in conformità alle norme esistenti per gli insediamenti nell'ambito dell'agglomerato industriale;
- i) *Predispone e gestisce l'orientamento e la formazione professionale.

** Articolo 5 modificato con delibera di C.G n° 12 del 26/11/2004.*

ARTICOLO 6

La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio sarà effettuata a tutte le Imprese che intendono realizzare nuove iniziative nel comprensorio, sulla base di condizioni previamente determinate.

In ogni caso le condizioni debbono essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 7

Il patrimonio consortile è costituito:

- a) dai conferimenti eventualmente disposti dalla Regione o dallo Stato;
- b) dai conferimenti degli Enti partecipanti;
- c) dai contributi in conto capitale di Enti pubblici e privati;
- d) dalle riserve comunque costituite;
- e) dagli avanzi e dai disavanzi di esercizio.

I conferimenti iniziali degli Enti partecipanti risultano stabiliti nella seguente misura:

1	COMUNE DI AGIRA	£	10.048.890	in anni 1
2	COMUNE DI AIDONE	£	9.062.160	in anni 1
3	COMUNE DI ASSORO	£	6.971.730	in anni 1
4	COMUNE DI BARRAFRANCA	£	4.830.550	in anni 1
5	COMUNE DI CALASCIBETTA	£	3.903.400	in anni 1

6	COMUNE DI CATENANUOVA	£	8.218.030	in anni 1
7	COMUNE DI CENTURIPPE	£	8.820.410	in anni 1
8	COMUNE DI CERAMI	£	2.717.350	in anni 1
9	COMUNE DI ENNA	£	30.848.750	in anni 1
10	COMUNE DI GAGLIANO	£	13.623.780	in anni 1
11	COMUNE DI LEONFORTE	£	12.754.160	in anni 1
12	COMUNE DI NICOSIA	£	20.097.900	in anni 1
13	COMUNE DI NISSORIA	£	3.122.810	in anni 1
14	COMUNE DI P/zza ARMERINA	£	23.677.390	in anni 1
15	COMUNE DI PITRAPERZIA	£	7.114.360	in anni 1
16	COMUNE DI REGALBUTO	£	12.648.520	in anni 1
17	COMUNE DI SPERLINGA	£	1.072.510	in anni 1
18	COMUNE DI TROINA	£	8.971.230	in anni 1
19	COMUNE DI VALGUARNERA	£	12.258.900	in anni 1
20	COMUNE DI VILLAROSA	£	5.241.960	in anni 1
21	PROVINCIA DI ENNA	£	25.000.000	in anni 1
22	C.C.I.A.A.	£	10.000.000	in anni 1
23	CONS/zio BONIFICA DI 2° GRADO	£	2.500.000	in anni 1

I conferimenti degli Enti partecipanti possono essere incrementati dai conferimenti di nuovi membri e da ulteriori apporti dei consorziati .

Il Consiglio Generale del Consorzio dichiara morosi gli Enti partecipanti che non hanno osservato l'obbligo del versamento dei conferimenti alle scadenze previste dallo statuto.

Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morosità il Consiglio Generale delibera l'esclusione dal Consorzio dell'Ente partecipante inadempiente.

In questo caso il Consiglio Generale delibera la conseguente riduzione del patrimonio consortile.

ARTICOLO 8

I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

- dai ricavi di vendita e dai canoni di locazione delle aree e dai rustici industriali;
- dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nell'area industriale e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;
- dai contributi in conto esercizio degli enti partecipanti, dalla Regione, degli altri enti pubblici e privati;
- da ogni altro provento derivante da investimenti mobiliari ed immobiliari.

Il concorso degli enti consorziati alla copertura dei costi d'esercizio viene deliberato dal Consiglio Generale tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse e/o l'incidenza concreta di ciascuno di essi.

Gli avanzi d'esercizio verranno destinati alla costituzione di una riserva utilizzabile esclusivamente per la copertura dei disavanzi.

Il disavanzo d'esercizio che non trova copertura nella riserva di avanzi di esercizi precedenti, o, nell'esercizio successivo, in specifici contributi erogati da enti pubblici e privati o negli avanzi d'esercizio, verrà imputata agli enti partecipanti in proporzione dei corrispettivi conferiti.

Il mancato versamento dei concorsi in conto d'esercizio e per la copertura dei disavanzi entro sei mesi dalla scadenza stabilita in sede di deliberazione, costituisce causa di esclusione dal Consorzio dell'Ente partecipante da decretarsi con deliberazione del Consiglio Generale.

ARTICOLO 9

Sono organi del Consorzio:

- a) Il Consiglio Generale;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio de Revisori.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Generale è costituito: dai rappresentanti degli Enti o Associazioni consorziate e dalla Regione Siciliana nonché dai rappresentanti dei Comuni i cui territori cadono nel perimetro dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale.

La Regione partecipa con due rappresentanti nominati dall'Assessore Regionale per l' Industria.

Al Consiglio Generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle Associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'Associazione delle piccole e medie industrie competenti per territorio, tre rappresentanti delle Associazioni Artigiane più rappresentative.

I membri così nominati durano in carica cinque anni.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro, l'Ente o l'Associazione che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante, la cui durata in carica cessa comunque, alla scadenza degli altri membri in carica.

In tali casi, ove la designazione da parte dell'Ente o Associazione non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo cui è demandata la vigilanza dell'Ente stesso.

ARTICOLO 11

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio, da tre rappresentanti del Consiglio Generale eletti dallo stesso con voto limitato a due, da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali.

Uno dei rappresentanti della Regione Siciliana e uno della Provincia, designati a far parte del Consiglio Generale, sono membri di diritto del Comitato Direttivo.

Quest'ultimo elegge nel suo seno un Vice Presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art 6 della L.R 4 Gennaio 1984, n° 1.

Qualora dovesse essere eletto alla carica di Presidente uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della Regione Siciliana, il Comitato Direttivo risulterà composto diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da sette componenti più il Presidente.

I membri durano in carica cinque anni.

ARTICOLO 12

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella sua prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti del consiglio medesimo.

Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella seduta si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio Generale. Tale quorum sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica cinque anni.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di amministratore di aziende operanti nell'ambito del Consorzio.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente scelti dall'Assessore Regionale per l'Industria fra i funzionari in servizio presso lo stesso Assessorato; uno effettivo e uno supplente designati dall'Assessore Regionale del Bilancio e delle Finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato; uno effettivo e uno supplente scelti dall'Assessore Regionale dell'Industria fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti da almeno cinque anni.

La nomina avverrà con decreto dell'Assessore Regionale per l'Industria.

La Presidenza del Collegio dei Revisori spetta ad uno dei revisori designati dall'Assessore Regionale per l'Industria, che deve essere scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti da almeno cinque anni.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

ARTICOLO 14

L'incarico dei componenti degli Organi di cui al precedente articolo è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio.

Altri casi di incompatibilità potranno essere determinati dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 15

Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo a seguito di apposito concorso per titoli ed esami bandito dal Consorzio.

Il Direttore del Consorzio assiste gli organi di cui all'art 5 della L.R. 4/1/1984, n 1 e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria.

Coordina altresì l'organizzazione consortile ed i relativi servizi.

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale.

Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.

È responsabile dell'attuazione delle delibere consortili e garantisce un efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio.

Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Il Comitato Direttivo può in mancanza del Direttore affidare per un periodo non superiore ad un biennio le funzioni di direttore a persona avente una specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali.

In tal caso il concorso di cui al punto primo deve essere bandito entro il biennio stesso.

ARTICOLO 16

Spetta al Consiglio Generale :

- a) adottare lo statuto del Consorzio
- b) adottare il piano regolatore dell'area del Consorzio
- c) approvare i programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della L.R. n. 1 del 1984;
- d) approvare entro e non oltre il 30 Aprile e non oltre il 30 Novembre, rispettivamente il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, predisposti dal Comitato Direttivo e, in sede di approvazione del bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma dell'art 22 della Legge sopra indicata.

Decorsi infruttuosamente i termini su indicati, l'Assessore Regionale all'Industria provvede mediante la nomina di apposito commissario;

- e) ratificare le delibere del Comitato Direttivo sull'ammissione di altri Enti al Consorzio; la ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al Consiglio Generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;
- f) approvare i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'Ente;
- g) approvare il regolamento organico del personale;
- h) dichiarare morosi gli Enti inadempienti e deliberarne la loro esclusione;
- i) deliberare circa le eventuali modifiche al presente statuto, salvo la approvazione secondo le modalità e le forme previste dalla legge vigente;
- l) determinare eventualmente gli altri casi di incompatibilità di cui al secondo comma dell'art. 14 del presente statuto;
- m) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina del liquidatore.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno cioè entro il mese di marzo e quello di novembre.

Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed i componenti il Collegio dei Revisori, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

ARTICOLO 18

Spetta al Comitato Direttivo sovrintendere alle attività del Consorzio.

In particolare il Comitato Direttivo:

- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre unitamente ad apposite relazioni illustrative, al Consiglio Generale, rispettivamente, non oltre il 31 Ottobre e non oltre il 28 Febbraio. Decorsi infruttuosamente detti termini, l'Assessore Regionale per l'Industria vi provvede mediante la nomina di apposito Commissario sottoponendo i Bilanci al Consiglio Generale ed assegnando al medesimo il termine massimo di 20 giorni per le relative deliberazioni;
- b) predispone gli altri atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- c) delibera circa gli atti stessi da promuovere le espropriazioni previste dall'art. 21 della L.R. 21 del 1984 e delibera su ogni acquisto e vendita di immobili che si rendessero necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio Generale delegandone l'attuazione al Presidente del Consorzio;
- e) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma dell'art. 23 della L.R. n.1 del 04/01/1984 ed approva tenuto conto di tali criteri la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la sua seguente vendita dei terreni dandone comunicazione al Consiglio Generale;
- f) determina la quota annuale di contributo a carico degli Enti consorziati fissando anche misure differenziate per tipo di Ente;
- g) delibera sull'ammissione di altri Enti al Consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del Consiglio Generale, secondo quanto stabilito dalla lettera e) del precedente articolo 16;
- h) delibera sui rapporti con le imprese insediate, comprese quelle di carattere finanziario;
- i) delibera sui rapporti finanziari con la Regione Siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del Consorzio, nonché con gli enti consorziati;
- l) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma dell'art. 27 della L.R. n. 1 del 1984, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma dello stesso articolo;

- m) adotta il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge sopracitata;
- n) nomina il Direttore del Consorzio;
- o) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del Consorzio salve le specifiche competenze del Consiglio Generale .

Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti il Collegio dei Revisori, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

ARTICOLO 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ,convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale, nonché quelle del Comitato Direttivo e prende le deliberazioni relative al personale, a norma del regolamento di cui all'art. 16 lettera g) del presente statuto, vigila sull'attività del Consorzio, esercita funzioni eventualmente delegate dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo, da esecuzioni alle deliberazioni adottate dagli stessi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto dal Comitato Direttivo a norma del terzo comma dell'art. 9 della L.R. più volte citata.

ARTICOLO 20

Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio Generale e controlla la regolarità della contabilità.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale. Può partecipare altresì alle riunioni del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 21

IL Consiglio Generale è validamente riunito quando siano presenti almeno i due quinti dei componenti in carica.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri assegnati al Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

I componenti del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie e straordinarie, decadono dalla carica.

Decadono altresì i componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo ,non intervengono a quattro sedute consecutive.

In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale decorsi dieci giorni dalla comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da parte del Consiglio stesso, del Comitato Direttivo e di uno qualunque dei componenti di essi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.

I rappresentanti di Enti che non abbiano versato i conferimenti ed i contributi di cui all'art. 7 lettere b) e c) del presente statuto, a decorrere dall'esercizio successivo a quello del mancato adempimento, possono partecipare alle sedute di Consiglio Generale senza peraltro esercitare il diritto di voto, finché non sia trascorso il periodo previsto dagli stessi artt. 7 e 8 per l'esclusione dell'Ente moroso dal Consorzio.

Dalle riunioni degli organi elettivi vengono redatti appositi verbali a mezzo di attrezzature meccaniche.

ARTICOLO 22

L' esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale per l' Industria in conformità dell' art. 15 della L.R. citata.

Al suddetto Assessorato saranno trasmessi per l'esercizio dei compiti di cui sopra, entro 15 giorni dell'adozione,tutte le deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

La trasmissione sarà effettuata con avviso di ricevimento oppure con consegna agli uffici dell'Assessorato che rilasceranno apposita ricevuta.

Le anzidette deliberazioni divengono esecutive , dopo 15 giorni dalla trasmissione.

Le deliberazioni adottate con parere favorevole del Collegio dei Revisori sono immediatamente esecutive.

La esecutività è sospesa se entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato Regionale per l'Industria chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio al Consorzio . In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l' Assessore per l' Industria non ne pronuncia l'annullamento per motivi di legittimità entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni che il Consorzio deve trasmettere entro il termine massimo assegnato nella richiesta.

Sono sottoposte anche al controllo di merito all'Assessore Regionale per l'Industria le deliberazioni del Consiglio Generale per le materie previste dall'art. 16 lett. c) d) f) e g) del presente statuto con le modalità di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 24

L' Assessore Regionale per l'Industria, previa contestazione, sentita la Giunta Regionale, con proprio decreto, può sciogliere gli organi consortili ove vengono accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di essi o di uno di essi, in tal caso nomina un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente per un periodo non superiore a mesi sei, trascorso tale termine tutti gli atti compiuti sono nulli.

ARTICOLO 25

Il Consorzio osserva le norme di amministrazione e contabilità regionali,e in quanto compatibili, quelle statali adottando un bilancio tipo, predisposto dalla Regione Siciliana.

ARTICOLO 26

I bilanci dei Consorzi sono approvati dall'Assessore Regionale per l'Industria previo parere dell'Assessore Regionale al Bilancio e delle Finanze ai sensi della L.R. n. 2 del 1978.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.